

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 13/04/2021

FATTO

La ricorrente deduce:

- di essere titolare di un buono fruttifero di 5.000.000 lire emesso in data 29.1.1992 appartenente alla serie "Q", che risulta essere stato emesso utilizzando un modulo appartenente alla serie "P";
- che sul fronte del buono risulta apposto il timbro di appartenenza alla serie "Q", e sul retro i rendimenti afferenti alla serie "Q", stampigliati sopra gli originari rendimenti della serie "P" fino al 20° anno, mentre per i periodi successivi l'unica indicazione presente in merito ai rendimenti risulta quella originariamente stampigliata per la serie "P";
- che la liquidazione effettuata dall'intermediario in data 4.11.2014 non corrisponde alle condizioni riportate sul retro del buono;
- di avere presentato tre reclami all'intermediario, al fine di ottenere il rimborso per i 16 bimestri successivi al ventesimo anno, maturati dal 29.1.2012 al 4.11.2014, della somma di denaro pari alla differenza tra l'importo riscosso ed il valore del rendimento previsto dalla clausola posta sul retro del buono.

Su queste premesse, la ricorrente chiede di *"accertare e dichiarare che per il periodo*

successivo al ventesimo anno al buono ... è applicabile la clausola stampigliata sul retro dello stesso che prevede il pagamento di 'lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione'; per l'effetto condannare l'intermediario ... a rimborsare per i sedici bimestri successivi al ventesimo anno, maturati dal 29.1.2012 al 4.11.2014, la somma di denaro pari alla differenza tra l'importo riscosso ... di 3.781,11 euro ed il valore del rendimento previsto dalla clausola posta sul retro del buono, pari a 9.332,64 euro, quindi 5.551,53 euro, oltre ad interessi legali maturati e maturandi. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento".

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che il ricorso risulta inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ovvero non ricevibile in quanto relativo a comportamenti precedenti l'1.1.2009;
- che il buono fruttifero oggetto del ricorso risulta appartenere regolarmente alla serie ordinaria "Q" collocata nel periodo compreso fra l'1.7.1986 e il 31.10.1995;
- che le condizioni ed i rendimenti riportati sul retro del titolo corrispondono perfettamente a quelli previsti dalle tabelle allegate al d.m. del 13.6.1986 istitutivo della stessa serie "Q";
- che i diversi valori di rimborso calcolati dal ricorrente risulterebbero riconducibili all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal d.m. Tesoro del 23.6.1997;
- di depositare, a conferma della correttezza del proprio operato, evidenza del rendimento dei titoli calcolati dal sito internet della Cassa Depositi e Prestiti, precisando che tale sistema di calcolo è basato su criteri univoci e oggettivi.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso non hanno fondamento, in considerazione dei noti e consolidati orientamenti dell'Arbitro.

Da una parte, infatti, l'Arbitro è competente a decidere perché il comportamento della cui legittimità si controverte, vale a dire la liquidazione dei buoni fruttiferi, è successivo all'1.1.2009, e la parte ricorrente contesta la conformità al regolamento contrattuale della liquidazione eseguita dall'intermediario. Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 5676/2013.

Dall'altra parte, l'Arbitro è competente per materia perché le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* prevedono la sua competenza per le *"controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari"* ad eccezione di quelle *"attinenti ai servizi ed alle attività di investimento ed alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23 co. 4 del T.U.F."* (sez. I, § 4). Tale disposizione stabilisce che il titolo VI del T.U.B. non si applica al collocamento di prodotti finanziari. L'art. 1 co. 1 lett. u) del T.U.F. esclude dal novero dei prodotti finanziari *"i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari"*. E i buoni oggetto del ricorso non possono essere qualificati come strumenti finanziari perché non sono destinati alla negoziazione sui mercati.

Le Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari *"si applica[no], oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario"* (sez. I, § 1).

Sussiste quindi la competenza per materia dell'Arbitro nelle controversie aventi ad oggetto tali titoli (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 5676/2013).

Inoltre, "l'incompetenza dell'ABF ad occuparsi della materia tributaria non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi ... là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tale caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto" (Collegio Coordinamento ABF, decisione n. 6142/2020).

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio riguarda le condizioni di rimborso del buono oggetto del ricorso essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie "P" quando risultavano in collocamento i buoni della serie "Q". A seguito dell'emanazione del d.m. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie "Q", a decorrere dall'1.1.1987.

Il buono oggetto del ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto d.m. e, dunque, in un momento in cui la serie "P" non era più in corso.

Sul buono è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il citato d.m., recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva infatti la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie "P" purché con l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie "Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e 13979/2007, ha confermato la posizione espressa con la propria precedente decisione n. 5674/2013, affermando il seguente principio di diritto: *"a) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della pubblica autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto"*.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base*

dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). ... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".

In relazione alla questione del possibile regime "ibrido" che si verrebbe così ad instaurare, la decisione del Collegio di Coordinamento precisa che, *"in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".*

In applicazione del principio di diritto come sopra enunciato dal Collegio di Coordinamento, il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Sull'importo come sopra dovuto vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI